



# CITTÀ DI PONTECORVO

## DELIBERA DI CONSIGLIO

COPIA

N°. 19

Del 29/04/2016

**OGGETTO: Tributo Servizi indivisibili "TASI" – Anno 2016. Determinazione delle aliquote e delle detrazioni.**

L'anno **DUEMILASEDICI** il giorno **VENTINOVE**  
del mese di **APRILE** alle ore **10,00**

Alla adunanza **ordinaria** di prima convocazione - **seduta pubblica**, partecipata ai signori Consiglieri a norma di legge, all'appello nominale risultano:

	Pres.	Ass.		Pres.	Ass.
<b>ROTONDO ANSELMO</b>	x		<b>NATONI GUIDO</b>	x	
<b>ROTONDO MOIRA</b>	x		<b>ROMANO GIAMPIERO</b>	x	
<b>BELLI NADIA</b>	x		<b>TANZI GABRIELE</b>	x	
<b>CARNEVALE FERNANDO</b>	x		<b>GERARDI FRANCESCA</b>	x	
<b>DI SCHIAVI IORIO NATASCIA</b>	x		<b>ROSCIA RICCARDO</b>	x	
<b>SATINI ARMANDO</b>	x		<b>PALIOTTA ANNALISA</b>	x	
<b>RUSCITO MARTINA</b>	x		<b>TRIBINI ANGELA</b>	x	
<b>NARDUCCI GIANLUCA</b>	x		<b>RENZI PAOLO</b>	x	
			<b>SARDELLI ANNARITA</b>	x	
				<b>17</b>	

Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza il **Presidente del Consiglio Consigliere Dott. Giampiero Romano e alle ore 10,12** concluso l'appello, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato, posto al n. 9 dell'ordine del giorno.

Assiste il Segretario Generale **Dott.ssa Daniela De Ciantis**, il quale provvede alla redazione del presente verbale, coadiuvato nelle funzioni dal Vice Segretario, Dr. Umberto Grossi.

## Il Presidente del Consiglio

Introduce la discussione al punto già n. 5 dell'odierno o.d.g. . divenuto punto n. 9. cedendo la parola all'Assessore Carnevale per l'illustrazione della proposta concernente l'oggetto, corredata del prescritto parere di cui all'art. 49 del D. Lgs. n.267/2000 e depositata agli atti consiliari:

**L'Assessore Carnevale** illustra sinteticamente l'argomento in discussione, spiegando la diversificazione delle aliquote, rimaste invariate e confermate nella misura dell'anno 2015, riferite alle caratteristiche dei fabbricati, ricordando comunque la necessità di reperire risorse per equilibrare la riduzione dei trasferimenti statali ed evitare ulteriori oneri per i cittadini.

Aperta e chiusa la discussione per mancanza di interventi:

### IL CONSIGLIO COMUNALE

Preso atto della proposta di deliberazione concernente l'oggetto, depositata agli atti del fascicolo della presente deliberazione, corredata del parere previsto dall'art. 49 del D.L.vo n° 267/2000, come modificato dal D.L. n.174/2012, convertito in Legge n.213/2012 e dell'art. 7 del Regolamento comunale per il sistema dei controlli interni, conservata agli atti del fascicolo della presente deliberazione:

**RICHIAMATO** l'art. 54 del D.Lgs. n. 446 del 15 dicembre 1997, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale *«le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione»*;

**RICHIAMATO** in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone che *«gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»*;

**VISTO** il decreto del ministero dell'interno 28 ottobre 2015, il quale ha disposto che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2016 da parte degli enti locali è differito dal 31 dicembre 2015 al 31 marzo 2016 e visto il successivo decreto 1 marzo 2016 di ulteriore differimento dal 31 marzo 2016 al 30 aprile 2016 dello stesso termine;

**VISTO** l'art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2014), il quale dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2014, è istituita l'imposta unica comunale (IUC), che si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

**CONSIDERATO** che, in relazione a tali presupposti impositivi, la IUC si compone dell'Imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella Tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

**CONSIDERATE** le modifiche apportate dalla Legge n. 208 del 28/12/2015, all'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 6 dicembre 2011 convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 214 del 22 dicembre 2011 e dalla Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, con le quali la disciplina relativa all'**Imposta Municipale Propria (IMU)** e al **Tributo Sui Servizi Indivisibili (TASI)** per l'anno 2016 presenta alcune differenze rispetto a quella del 2015, ovvero:

- è stata abrogata la facoltà di previsione dell'equiparazione all'abitazione principale, nel caso di comodato d'uso gratuito a favore di parenti entro il primo grado in linea retta, per cui è invece imposto ex lege il beneficio della base imponibile ridotta del 50 per cento sussistendo le condizioni ex art. 13 c. 3 lett. a) del Decreto Legge n. 201 del 06/12/2011, come modificato ex c. 10 art. 1 della Legge n. 208 del 28/12/2015 e più precisamente: A decorrere dall'anno di imposta 2016 per le abitazioni concesse in comodato d'uso gratuito dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, ai sensi di quanto disposto dal comma 10, dell'art. 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 - Legge di Stabilità 2016, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, la base imponibile è ridotta del 50 per cento. L'abbattimento della base imponibile opera a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato: il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9: ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23. Il contratto di comodato deve essere registrato presso un qualunque ufficio dell'Agenzia delle Entrate, secondo le procedure dallo stesso Ente indicate. Non vale nessuna scrittura privata o altra forma/dichiarazione di concessione del comodato. Per i contratti di comodato "verbali" il MEF, specifica che si deve compilare in duplice copia il Modello 69 in cui, come tipologia dell'atto, dovrà essere indicato "Contratto verbale di comodato". La registrazione del contratto verbale prevede il versamento di Euro 200,00 (imposta di registro). Non sono richiesti bolli non essendoci contratto scritto. Il MEF, con nota Nota "comodati gratuiti prot. n. 2472 del 29 gennaio 2016", ha chiarito che devono essere registrati entro il 1° Marzo per poter beneficiare della riduzione del 50% dal 1° gennaio 2016. Tale disposizione, si intende superata dalla nota 8876 del 8.04.2016, la con la quale il Ministro dell' Economia e delle Finanze dichiara "ai fini della riduzione del 50 per cento della base imponibile per la determinazione dell' IMU e della TASI applicabile in caso di cessione dell' abitazione in comodato ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, anche per i contratti verbali di comodato - si deve prendere in considerazione la data di conclusione del contratto stesso";
- a decorrere dall'anno 2016 per i terreni agricoli, ai sensi di quanto disposto dal comma 13, dell'art. 1, della Legge n. 208 del 28 dicembre 2015 - Legge di Stabilità 2016 - l'esenzione dall'Imposta Municipale Propria (IMU) prevista dalla lettera h) del comma 1 dell'articolo 7 del Decreto Legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992, si applica sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle Finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993. Sono, altresì, esenti dall'IMU i terreni agricoli: a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del Decreto Legislativo n. 99 del 29 marzo 2004, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione; b) ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla Legge n. 448 del 28 dicembre 2001; c) a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile. A decorrere dall'anno 2016, sono abrogati i commi da 1 a 9-bis dell'articolo 1 del

Decreto-Legge n. 4 del 24 gennaio 2015 convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 34 del 24 marzo 2015.

- a decorrere dal 1° gennaio 2016, la determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare, censibili nelle categorie catastali dei gruppi D ed E, è effettuata, tramite stima diretta, tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonché degli elementi ad-essì strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l'utilità, nei limiti dell'ordinario apprezzamento. Sono esclusi dalla stessa stima diretta macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo.
- a decorrere dal 1° gennaio 2016, gli intestatari in catasto degli immobili di cui al comma 21 possono presentare atti di aggiornamento ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro delle Finanze n. 701 del 19 aprile 1994, per la rideterminazione della rendita catastale degli immobili già censiti nel rispetto dei criteri di cui al medesimo comma 21.

Limitatamente all'anno di imposizione 2016, in deroga all'articolo 13, comma 4, del decreto-legge n. 201 del 6 dicembre 2011 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 22 dicembre 2011 per gli atti di aggiornamento di cui al comma 22 presentati entro il 15 giugno 2016 le rendite catastali rideterminate hanno effetto dal 1° gennaio 2016.

Entro il 30 settembre 2016, l'Agenzia delle entrate comunica al Ministero dell'economia e delle finanze, con riferimento agli atti di aggiornamento di cui al comma 23, i dati relativi, per ciascuna unità immobiliare, alle rendite proposte e a quelle già iscritte in catasto dal 1° gennaio 2016; il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, emana, secondo una metodologia adottata sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro il 31 ottobre 2016, il decreto per ripartire il contributo annuo di 155 milioni di euro attribuito ai comuni a titolo di compensazione del minor gettito per l'anno 2016. A decorrere dall'anno 2017, il contributo annuo di 155 milioni di euro è ripartito con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno e secondo una metodologia adottata sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da emanare, entro il 30 giugno 2017, sulla base dei dati comunicati, entro il 31 marzo 2017, dall'Agenzia delle entrate al Ministero dell'economia e delle finanze e relativi, per ciascuna unità immobiliare, alle rendite proposte nel corso del 2016 ai sensi del comma 22 e a quelle già iscritte in catasto al 1° gennaio 2016.

- è stata prevista l'esenzione IMU, nel caso di unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, ivi incluse le unità immobiliari destinate a studenti universitari soci assegnatari anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;
- è stata prevista che, nel caso di immobili locati a canone concordato di cui alla legge n. 431 del 9 dicembre 1998 art. 2, comma 3, e 4, commi 2 e 3, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal Comune, è ridotta al 75 per cento ai sensi dell'art. 1 comma 53 della Legge n. 208 del 28 dicembre 2015.
- permane la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'art. 1, comma 380 L. 24 dicembre 2012 n. 228;
- ai sensi dell'art. 1 comma 669 della Legge 147/13, come modificato dall'art. 1 c. 14 della Legge n.208/15, sono escluse dall'imposizione della TASI l'abitazione principale, come definita ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- ai sensi dell'art. 1, comma 678 della Legge n. 147/13, come modificato dall'art. 1 comma 14 della Legge n. 208/15, per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che

permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l'aliquota della TASI è ridotta all'1 per mille. Il comune può, nella delibera di definizione delle aliquote, modificare la suddetta aliquota, in aumento, sino allo 0,25 per cento o, in diminuzione, fino all'azzeramento:

- ai sensi dell'art. 1 comma 681 della Legge n. 147/13, come modificato dall'art. 1 comma 14 della Legge n. 208/15 nel caso in cui l'unità immobiliare è detenuta da un soggetto che la destina ad abitazione principale, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, il possessore versa la TASI nella percentuale stabilita dal comune nel regolamento relativo all'anno 2015. Nel caso di mancato invio della delibera entro il termine del 10 settembre 2014 di cui al comma 688 ovvero nel caso di mancata determinazione della predetta percentuale stabilita dal comune nel regolamento relativo al 2015, la percentuale di versamento a carico del possessore è pari al 90 per cento dell'ammontare complessivo del tributo;
- ai sensi dell'art. 1 comma 678 della Legge 147/13, come modificato dall'articolo 1 comma 54, della Legge n. 208 del 28 dicembre 2015, per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge n. 431 del 9 dicembre 1998 l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune ai sensi del comma 683, è ridotta al 75 per cento;

**CONSIDERATO** che ai sensi dell'art. 1, comma 26, della Legge n. 208/15 per l'anno 2016 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015: la sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge n. 147 del 27 dicembre 2013, nè per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000;

**CONSIDERATO** che, nella determinazione delle aliquote IMU si dovrà tenere conto della necessità di affiancare alle aliquote IMU quelle della TASI, in considerazione della disposizione dettata dall'art. 1, commi 640 e 677 L. 147/2013, in base al quale l'aliquota massima complessiva dell'IMU e della TASI non può superare l'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile;

**RITENUTO**, quindi, nelle more dell'adozione di eventuali ulteriori modifiche normative in materia di Imposta unica comunale, di poter procedere all'approvazione delle aliquote TASI relative all'anno 2016, nell'ambito del relativo bilancio di previsione, sulla base delle disposizioni normative attualmente vigenti;

**CONSIDERATO** che l'art. 1, comma 675 L. 147/2013 prevede che la base imponibile della TASI sia quella prevista per l'applicazione dell'IMU ;

**CONSIDERATO** che l'art. 1, comma 675 L. 147/2013 prevede che l'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille;

**CONSIDERATO** che l'art. 1, comma 678 L. 147/2013 prevede che per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 13, comma 8 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2013, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite dell'1 per mille;

**CONSIDERATO** che, nell'ambito della TASI, l'art. 1, comma 681 L. 147/2013 prevede che, nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria, rimettendo al Comune la determinazione della quota di imposta dovuta dall'occupante in misura compresa fra il 10 e il 30 per cento

dell'ammontare complessivo della TASI dovuta, salvo il caso ricordato nella precedente premessa dell'occupante a titolo di abitazione principale, come introdotto dalla Legge n. 208/15:

**RITENUTO** di conseguenza necessario provvedere con la presente deliberazione, stante l'espresso rinvio adottato in sede regolamentare, ad individuare i servizi indivisibili prestati dal Comune:

**RITENUTO**, quindi, nelle more dell'adozione di eventuali ulteriori modifiche normative in materia di Tributo sui Servizi Indivisibili, di poter procedere all'approvazione delle aliquote TASI relative all'anno 2016, nell'ambito del relativo bilancio di previsione, sulla base delle disposizioni normative attualmente vigenti:

**CONSIDERATO** infine che, per quanto riguarda le modalità di riscossione dell'Imposta Unica Comunale, l'art. 1 c. 688 L. 147/13 ha previsto che la riscossione della TASI dovrà intervenire alle ordinarie scadenze del 16 giugno e del 16 dicembre:

**Con votazione palese, resa per alzata di mano,**

**CONSIGLIERI PRESENTI N. 17**

**CONSIGLIERI VOTANTI N. 17**

**CONSIGLIERI ASTENUTI N. 0**

**VOTI favorevoli N. 11**

**VOTI contrari N. 6 ( Roscia, Tribini, Paliotta, Renzi, Sardelli, Di Schiavi Iorio)**

### **DELIBERA**

– **DI DARE ATTO** che le premesse rappresentano parte integrante e sostanziale del presente atto e si intendono qui integralmente richiamate, sebbene non materialmente trascritte:

– **DI STABILIRE**, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, la seguente politica tariffaria per la TASI – Tributo per i Servizi Indivisibili con efficacia dal 1° gennaio 2016:

<b>Tipologia di Immobile</b>	<b>Aliquota (‰ = per mille)</b>
<b>Abitazione principale categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze C/2, C/6, C/7 come definite e dichiarate ai fini IMU</b>	2,5 ‰
<b>Altri Fabbricati e Aree fabbricabili</b>	2,5 ‰
<b>Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano locati</b>	1 ‰
<b>Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto-legge n. 201 del 2011 e s.m.i.</b>	1 ‰

– **DI CONFERMARE** che nel caso in cui l'unità immobiliare, diversa dall'abitazione principale, è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, l'occupante versa la TASI nella misura del 30% dell'ammontare complessivo, mentre la restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare.

– **DI APPROVARE** i servizi indivisibili, con relativi costi, per la cui copertura la TASI è diretta, come di seguito riportati:

<b>SERVIZI INDIVISIBILI</b>	<b>COSTI €.</b>
VIABILITA'-PUBB.ILLUMINAZIONE	572.412,89

SERVIZIO VIGILANZA	342.654,21
SERVIZI DEMOGRAFICI	141.932,18
SERVIZI CIMITERIALI	295.810,43
MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO	128.250,00
SERVIZI BIBLIOTECARI	16.000,00
SERVIZI SOCIALI	81.222,00
<b>TOTALE</b>	<b>1.578.281,71</b>

- Di stabilire che la riscossione della componente TASI – Tributo Servizi Indivisibili dovrà essere effettuata nei termini di seguito indicati

<b>TASI</b>	Acconto / Rata Unica	16 giugno 2016
	Saldo	16 dicembre 2016

- di riservarsi, per quanto di competenza, di apportare le variazioni che risulteranno necessarie, per effetto di norme statali in merito;
- di dare atto che tali aliquote decorreranno dal 1° gennaio 2016 e saranno valide per gli anni successivi, anche in assenza di specifica deliberazione, ai sensi dell'art. 1, comma 169 L.296/2006;
- di dare la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici e con la pubblicazione sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata;
- di inviare il presente atto, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del d.lgs. 28/09/1998 n. 360;
- di dare atto che tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997;

Indi con successiva e separata votazione palese, resa per alzata di mano:

**CONSIGLIERI PRESENTI N. 17**

**CONSIGLIERI VOTANTI N. 17**

**CONSIGLIERI ASTENUTI N. 0**

**VOTI favorevoli N. 11**

**VOTI contrari N. 6 ( Roscia, Tribini, Paliotta, Renzi, Sardelli, Di Schiavi Iorio)**

## **D E L I B E R A**

**Di dichiarare** la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

**PARERE AI SENSI DELL' ARTICOLO 49 DEL D.LGS. N. 267 DEL 18/8/2000**

**Il Responsabile del Servizio Finanziario**

Per quanto concerne la regolarità tecnica, esprime il seguente parere in ordine alla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale ad oggetto: **"TRIBUTO SERVIZI INDIVISIBILI "TASI" - ANNO 2016. DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELLE DETRAZIONI"**.

**Favorevole**

Data 26.04.2016

**FIRMA**

**Dr.ssa Luciana Palombo**



**Il Responsabile del Servizio Finanziario**

Per quanto concerne la regolarità contabile esprime il seguente parere:

**Favorevole**

Data 26.04.2016

**FIRMA**

**Dr.ssa Luciana Palombo**



**ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA**

(ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. n. 267/2000)

**Favorevole**

Data

**FIRMA**

**Dr.ssa Luciana Palombo**



Letto, confermato e sottoscritto;

**IL PRESIDENTE**

f.to (Dott. Giampiero Romano)

**IL CONSIGLIERE ANZIANO**

f.to (Dott.ssa Moira Rotondo)

**IL SEGRETARIO GENERALE**

f.to (Dott.ssa Daniela De Ciantis)

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Dalla Residenza Municipale, addì 16 MAG. 2016



**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Certifico io sottoscritto Segretario Generale che, giusta relazione dell'addetto al servizio, copia della presente :

- è stato pubblicato all'Albo Pretorio on-line del sito istituzionale del Comune il giorno 16 MAG. 2016 e rimarrà in pubblicazione per quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n. 267 del 18/8/2000.

Dalla Residenza Municipale, addì 16 MAG. 2016



L'ADDETTO AL SERVIZIO

f.to **IL SEGRETARIO GENERALE**

**ESECUTIVITA'**

Divenuta esecutiva

- ex art. 134, comma 3° del D.Lgs. n. 267/2000, a seguito di pubblicazione all'Albo Pretorio on - line del sito istituzionale del Comune per dieci giorni consecutivi.

- ex art. 134, comma 4°, del D.Lgs. n. 267/2000.

Pontecorvo, li 16 MAG. 2016



f.to **IL SEGRETARIO GENERALE**

Assegnata per l'esecuzione al Capo Area FINANZE /Servizio \_\_\_\_\_

Pontecorvo, li 16 MAG. 2016



f.to **IL SEGRETARIO GENERALE**